



CONVITTO NAZIONALE STATALE "VITTORIO EMANUELE II"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SEC. I GRADO – SCUOLA SEC. I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO ESABAC

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO – LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON LINGUA CINESE

COD. MECC. CAVC010001 – WWW.CONVITTOCAGLIARI.EDU.IT

COD. MECC. SCUOLA PRIMARIA: CAEE016019 - COD. MECC. SEC. I GRADO: CAMM00600L - COD. MECC. LICEI: CAPC08000X



Circolare n° 611

Cagliari, 18 maggio 2023

Agli Studenti e alle Famiglie
e p.c. ai Docenti e agli Educatori
Licei

Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito web
Alla Bachecca di Argo
Sedi

Oggetto: criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato

Visto l'approssimarsi della conclusione dell'a.s., si riportano in allegato i criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF. Studenti e famiglie sono invitati a darne attenta lettura.

**IL RETTORE
DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof. Paolo Rossetti

Firma autografa sostituita dall'indicazione
a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2





CONVITTO NAZIONALE STATALE "VITTORIO EMANUELE II"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SEC. I GRADO – SCUOLA SEC. I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO ESABAC

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO – LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON LINGUA CINESE

COD. MECC. CAVC010001 – WWW.CONVITTOCAGLIARI.EDU.IT

COD. MECC. SCUOLA PRIMARIA: CAEE016019 - COD. MECC. SEC. I GRADO: CAMM00600L - COD. MECC. LICEI: CAPC08000X



Criteria per l'ammissione alla classe successiva

a. **È ammesso** alla classe successiva lo studente che:

1. raggiunge una valutazione almeno sufficiente in ogni disciplina;
2. nel complesso ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione del Consiglio di Classe, anche in presenza di lievi carenze che vengono notificate alle famiglie.

b. **Il giudizio è sospeso** (ai sensi dell'art. 4 comma 6 del DPR 122 DEL 2009 e dei punti 3 e 4 dell'art. 6 OM. 92 del 05.11.2007) quando il Consiglio di classe valuta che lo studente, pur avendo dimostrato globalmente impegno e partecipazione al dialogo educativo, registra una o più valutazioni inferiori alla sufficienza (massimo in tre discipline), ma ha la possibilità di raggiungere gli obiettivi minimi programmati prima dell'inizio dell'a.s. successivo.

c. **Non è ammesso** alla classe successiva l'alunno che presenta un quadro complessivamente negativo e delle lacune in termini di conoscenze, abilità e competenze tali da impedirgli di affrontare proficuamente lo studio dell'anno scolastico successivo e di raggiungere gli obiettivi minimi previsti dal corso di studi, in particolare:

1. lo studente che registra valutazioni inferiori alla sufficienza (voto 5/10 o inferiore) in quattro discipline;
2. lo studente che registra insufficienze (voto 4/10 o inferiore) in tre discipline, di cui almeno una pari a 3/10 o inferiore;
3. lo studente che registra una valutazione totalmente insufficiente (voto 2/10 o inferiore) in due discipline; lo studente che riporti un voto inferiore a 6/10 nel comportamento.

d. **Non è ammesso allo scrutinio finale** l'alunno che abbia superato il limite massimo di assenze (25% del monte orario annuale personalizzato), fatte salve le deroghe approvate dagli OO.CC.

Criteria per l'ammissione all'Esame di Stato

Secondo quanto previsto dall'Art.13 del D.Lgs. 62/2017, **è ammesso** all'Esame di Stato lo studente che presenta una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con unico voto, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

